

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA R.S.A. SITA IN LIVORNO FERRARIS (VC) PER LA DURATA DI ANNI 9, GARA N. _____ - CIG _____

TRA

AZIENDA SANITARIA DI VERCELLI - con sede legale in Vercelli (VC), C.so Mario Abbiate 21, CF.P.IVA 01811110020 nella persona del Direttore della S.S. Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti, Dott. Davide Leporati, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’ASL VC, che interviene e stipula in nome per conto dell’Azienda medesima.

E

_____, con sede legale in _____, Via _____ n. _____ il cui rappresentante legale, Dott. _____, nato a _____, il _____ C.F. _____ domiciliato presso la sede legale della suddetta Società, il quale interviene e stipula nella sua qualità di rappresentante legale della medesima, nel prosieguo del seguente atto altresì denominata, per brevità, “Concessionario”.

PREMESSO CHE

- a) Con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ è stata indetta gara a mezzo di procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, per l’affidamento in concessione, per anni nove, del servizio totale di gestione della RSA sita in Livorno Ferraris;
- b) Sono state ultimati i controlli di cui agli artt. 94- 98 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, nonché quelli di cui agli artt. 83 e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;
- c) Con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____, l’ASL VC ha approvato tutte le operazioni e gli atti della procedura di gara e, per l’effetto, si è determinata l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio totale di gestione delle RSA sita in Livorno Ferraris (VC) in favore dell’operatore economico _____, per un importo complessivo calcolato sui nove anni pari € _____ oltre IVA di legge.
- d) Ai sensi dell’art. 90, comma 1 lett. c) è stato notificato l’esito di gara agli operatori economici partecipanti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di gestione totale (compresa la voltura dell’autorizzazione e accreditamento) della RSA di Livorno Ferraris (VC), censita al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno Ferraris, sita in Via Cesare Battisti 98, per l’espletamento delle attività assistenziali, dei servizi alberghieri ed amministrativi dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico-prestazionale e a cui dovrà farsi riferimento per tutti gli aspetti tecnico

– gestionali ivi non espressamente disciplinati.

Il monitoraggio del rispetto del disciplinare di concessione è attribuito alla S.S. Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti dall'indizione della procedura di gara sino alla stipula del contratto di concessione; successivamente alla stipula del contratto, la direzione sull'esecuzione del contratto, nonché la vigilanza sulla sua corretta esecuzione, spetta al Responsabile del Distretto territorialmente competente su cui insiste la struttura o a persona da lui indicata; tale funzione è svolta in modo in collaborazione con la Commissione di Vigilanza Aziendale per gli aspetti di valutazione comuni.

ART. 2. DESTINAZIONE DEI LOCALI

I locali in oggetto sono destinati esclusivamente per l'espletamento del servizio oggetto di concessione. Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d'uso dell'immobile, dovranno essere espressamente autorizzate dall'ASL VC. Il Concessionario si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal capitolato tecnico di gara e ad accettarne le conseguenze previste in caso di non puntuale adempimento.

ART. 3. VALORE DELLE PREMESSE DEGLI ALLEGATI E DEI DOCUMENTI RICHIAMATI NEL CONTRATTO

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel proseguo del presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le caratteristiche e le modalità della concessione sono dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di gara che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, benché non allegato.

Il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, il suddetto capitolato.

Formano parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché materialmente non allegati: a) il capitolato tecnico-prestazionale di gara e i suoi allegati; b) l'offerta economica presentata dal Concessionario; c) la polizza fidejussoria n. _____ stipulata presso l'istituto di credito _____ a garanzia degli obblighi contrattuali assunti con il presente atto e per un importo di € _____ pari al 10 % del costo complessivo previsto per l'espletamento del servizio; d) la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli Enti territorialmente componenti; il patto di integrità.

Il valore presunto della Concessione è stimato in Euro _____ = (IVA di legge se dovuta), per i 9 anni di durata della stessa di cui Euro 0,0= (IVA esclusa) per oneri derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso.

ART. 4. DISCIPLINA APPLICABILE

Il presente contratto è regolato:

- Da quanto previsto dal contratto stesso e dai documenti, atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati;
- Dalle norme di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, dalla restante normativa, anche di carattere regionale in materia, nonché dalle norme del codice civile;
- Dalle altre disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per la Stazione Appaltante , di cui il Concessionario dichiara di averne esatta conoscenza;

Le parti precisano e si danno reciprocamente atto che tutte le prestazioni principali e connesse vengono

descritte nel presente atto in via riassuntiva, dichiarando espressamente di fare pieno ed integrale rinvio al capitolato speciale di gara, all'offerta del Concessionario ed agli altri documenti allegati e/o richiamati nel presente contratto per tutto quanto in quest'ultimo non espressamente previsto.

ART. 5. CANONE

A fronte dell'affidamento in concessione della RSA di Livorno Ferraris, il Concessionario si impegna a corrispondere all'Ente Concedente il valore annuale del canone pari a Euro _____ IVA esclusa, da versarsi in rate anticipate con cadenza trimestrale.

A decorrere dal terzo anno, il canone sarà soggetto a revisione annuale in base a quanto presuntivamente previsto nel PEF ed, in ogni caso, al codice ISTAT-FOI del costo della vita (indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) e nel rispetto della normativa vigente.

ART. 6. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni nove dal _____ al _____. Nel caso in cui l'Amministrazione Concedente non abbia ancora concluso il procedimento per l'individuazione di un nuovo Concessionario, l'Ente Concedente si riserva la facoltà di azionare, ove necessario, un periodo di proroga di ulteriori sei mesi, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. n.36/2023, alle medesime condizioni contrattuali. Al termine della durata della concessione, l'immobile dovrà essere riconsegnato all'ASL VC in buone condizioni di manutenzione. A tal fine si redigerà, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale attestante lo stato di fatto dell'immobile, degli impianti, arredi e attrezzature ad esso afferenti.

E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

ART. 7. IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO

Concessionario, ai sensi dell'art.177 del D.Lgs. n. 36/2023, con la sottoscrizione del presente contratto si assume il rischio operativo connesso alla gestione della RSA sita in Livorno Ferraris e si impegna a sostenere tutte le spese connesse alla gestione della Struttura riassunte, anche se a titolo non esaustivo, all'art. 25 del Capitolato tecnico-prestazionale, e ad adempiere a tutto quanto espressamente indicato nella documentazione di gara.

Nello specifico, si impegna anche a:

1. curare la gestione di tutti gli impianti e forniture a rete (gas, acqua, scarichi, emissioni, elettricità telefonia);
2. assumere e realizzare le iniziative necessarie al mantenimento dei requisiti strutturali e gestionali volti al funzionamento della struttura;
3. contrattare con l'ASL VC e con l'Ente gestore dei servizi socioassistenziali, al fine del rilascio della titolarità dei posti accreditati;
4. applicare per i posti accreditati, le relative tariffe regionali di riferimento;
5. garantire la buona manutenzione della struttura nonché di tutti gli arredi, suppellettili, attrezzature ed apparecchiature;
6. provvedere direttamente alla ricognizione ed al recupero di eventuali quote alberghiere non corrisposte nei tempi previsti;
7. organizzare e gestire la prevenzione, sicurezza antincendio comprensiva della realizzazione dei

piani di emergenza ed evacuazione, squadre di primo intervento etc;

8. provvedere alla creazione di un sistema informativo di flussi di comunicazione che sarà concordato con L'ASL VC ad aggiudicazione intervenuta;
9. manlevare l'ASL VC da qualsiasi responsabilità civile o danno provocato durante la gestione della RSA per tutta la durata della concessione.

ART. 8. CLAUSOLA SOCIALE – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il Concessionario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice dei Contratti Pubblici, garantendo l'applicazione dei C.C.N.L. di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2015. Si richiama qui in toto l'art. 18 "Clausola sociale - Trattamento dei lavoratori" del capitolato tecnico-prestazionale.

ART. 9. ACCREDITAMENTO

Il Concessionario si impegna a rispettare le condizioni previste dagli atti di accreditamento della struttura, garantendo i requisiti ed i protocolli in essi contenuti. E' suo onere provvedere e ottenere la voltura nei suoi confronti dei summenzionati titoli autorizzativi al funzionamento della struttura.

ART. 10. MANUTENZIONE

Il Concessionario provvede all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di mantenere in efficienza la struttura e tutti gli impianti tecnologici, le attrezzature e gli arredi nonché gli eventuali adeguamenti degli stessi alle vigenti ed emanande norme.

Si richiamano qui integralmente quanto previsto dai paragrafi "Manutenzione ordinaria" e "Manutenzione straordinaria" contenuti nel capitolato tecnico-prestazionale.

ART. 11. SPESE UTENZE

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative alle utenze attive ed attivande presso la RSA di Livorno Ferraris (energia elettrica, gas, telefono, acqua, telefono, riscaldamento, etc) oltre alla tassa sui rifiuti, i cui contratti di fornitura dovranno essere direttamente volturati/intestati.

Sono altresì a carico del Concessionario le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori dei vettori energetici legati alle utenze.

ART. 12. ASSICURAZIONI

È fatto obbligo al Concessionario di provvedere – a copertura di tutto il periodo della concessione - alla stipula delle polizze assicurative di cui all'art. 28 del Capitolato tecnico-prestazionale, che dovranno essere mantenute per tutto il periodo della concessione.

A tal fine, il Concessionario ha provveduto a stipulare le seguenti polizze:

- a) Polizza All Risk Rischio conduzione n. ____, emessa il _____ dall'Istituto di

Credito _____;

- b) Polizza Responsabilità civile terzi (RCT) n. ____, emessa il _____ dall'Istituto di Credito _____;
- c) Polizza Responsabilità civile prestatori d'opera (RCO) n. ____, emessa il _____ dall'Istituto di Credito _____;

La stipula delle polizze di cui sopra non esonera in alcun modo il Concessionario dalla sua piena e diretta responsabilità allo stesso derivante dell'utilizzo dei beni oggetto della concessione e/o in relazione all'attività svolta. Lo stesso dovrà farsi carico di ogni eventuale danno eccedente il massimale assicurato.

Il Concessionario manleva l'A.S.L. di Vercelli da qualsiasi responsabilità connessa con l'uso del bene e la gestione dello stesso.

ART. 13 - VIGILANZA E CONTROLLO

Il Concedente esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi nazionali, regionali e dalla normativa comunque vigente in materia.

L'Ente Concedente assicura al Concessionario la piena collaborazione e la massima sollecitudine e tempestività dei propri uffici e servizi per il disbrigo delle incombenze connesse alla gestione del servizio ed in generale per il disbrigo delle pratiche amministrative di propria competenza.

Il Concedente potrà altresì effettuare, concordandole previamente con il Concessionario, indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

L'Ente Concedente potrà, in qualsiasi momento, effettuare visite e ispezioni nei locali della RSA e in quelli comunque utilizzati per l'espletamento del servizio, come previsto anche dalla vigente legislazione in materia.

ART. 14. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio non potrà essere sospesa o interrotta dal Concessionario, se non per ragioni di forza.

Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per gli Ospiti.

Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Concedente da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla sospensione o interruzione del servizio.

ART. 15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBCONCESSIONE

Sono vietate la cessione e la subconcessione del presente contratto.

È fatto altresì divieto al Concessionario, per tutta la durata del contratto, di affidare a terzi, totalmente o parzialmente, e sotto qualsiasi forma, la gestione del servizio oggetto del presente contratto.

ART. 16. INADEMPIENZE /PENALITA'

Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del Concessionario assunti con il presente atto e fatti salvi i maggiori diritti dell'ASL VC, quest'ultima procederà alla contestazione formale per

iscritto e, ove ne sussistessero i requisiti, alla comminazione delle penalità prevista. I casi di particolare e grave inadempienza produrranno la revoca della concessione stessa. Si richiama “*in toto*” qui l’art. 33 “*Contestazioni, controversie, penalità*” del Capitolato tecnico-prestazionale.

ART. 17. RECESSO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Ente Concedente procederà allo scioglimento del rapporto contrattuale col Concessionario in ossequio a quanto disposto agli artt. 30-31-32 del Capitolato tecnico-prestazionale.

In tal caso il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni conseguenti agli inadempimenti realizzati.

In caso di Revoca, nessuna pretesa può essere avanzata nei confronti dell’Ente concedente.

Il rischio dell’offerta, di cui al comma 1 del citato art. del D. Lgs. n. 36/2023, è a carico del Concessionario.

ART. 18. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DELL’ASL VC E RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER IL CONCESSIONARIO

Ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è stato individuato quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), per l’ASL VC, il Dott. _____ Direttore della S.S. _____.

Il Concessionario ha nominato quale Responsabile organizzativo del contratto il Dott. _____, nato a _____, il _____ e residente in _____ Via _____.

ART. 19. PRIVACY

Il Concessionario è tenuto al rispetto in toto delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali, previste dal Regolamento UE 27.4.2016, n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed in conformità al Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, da ultimo modificato dal D.Lgs. 10.8.2018, n. 101.

ART. 20. SPESE D’ATTO

Tutte le spese di contratto, quelle accessorie e conseguenti (ivi comprese quelle per bolli) saranno per intero a carico del Concessionario.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 136/1986.

Le relative spese saranno a carico del Concessionario.

ART. 21 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Ogni eventuale modifica alle condizioni previste nel presente contratto deve esser sempre concordata tra le parti nei casi e con le modalità specificatamente previste dall’art. 189 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 22. FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sono devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territoriale competente è esclusivamente quello di Vercelli ai sensi dell'art. 28 c.p.c.

ART. 23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati vengono trattati conformemente ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e nel regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e della normativa in materia di contratti pubblici, al solo fine degli adempimenti connessi alla stipula ed esecuzione del contratto.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'ASL VC.

Si precisa che il conferimento dei dati personali è obbligatorio e necessario per la sottoscrizione del contratto e la successiva gestione del rapporto contrattuale.

Il trattamento dei dati personali conferiti sarà realizzato in forma informatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti atti a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del rapporto instauratosi. I dati non saranno diffusi.

Nel rispetto dell'art. 5 del GDPR, i dati personali sono conservati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e secondo i tempi prescritti dalla legge applicabile in materia. Al Concessionario sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del GDPR. In merito all'esercizio dei predetti diritti potrà rivolgersi all'ASL VC, in qualità di titolare del trattamento, oppure al responsabile della protezione dei dati personali, ai dati di contatto sopraindicati. Il Concessionario ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it – e-mail garante@gdp.it).

ART. 24 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dai documenti allegati ad esso, si richiamano gli artt. da 176 a 192 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché le disposizioni del codice civile.

Questo contratto, redatto in forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 1 comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice di Amministrazione Digitale - CAD), viene sottoscritto dalle parti come segue:

- per l'“ASL VC”

Dott. Davide Leporati: (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 5bis del Codice dell'Amministrazione Digitale – D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., nonché dell'articolo 32, comma 14 – D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. come comprovato dall'allegato report di sottoscrizione)

- per il Concessionario

Dott. _____ (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 5bis del Codice dell'Amministrazione Digitale – D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., nonché dell'articolo 33, comma 14 – D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. come comprovato dall'allegato report di sottoscrizione).